

Roma, 2 settembre 2014

**OGGETTO:** *informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo*

Gentilissimo,

in allegato Le inviamo la newsletter che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

Nella speranza che il nostro lavoro Le possa essere di aiuto Le inviamo i nostri più

Cordiali Saluti

Guido Del Re

Francesco Casarola

## **-CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

### **FINE RIEDUCATIVO DELLA SANZIONE - RIDUZIONE - DISCRIMINAZIONE RAZZIALE**

Il Comunicato Ufficiale 03/CGF della stagione 2014/2015 ha aperto un varco nella possibilità di riduzione di alcune sanzioni. In particolare la norma di cui all'art. 16 c. 1 e 4 CGS, definisce che la sanzione deve tener conto della condotta oggettiva, oltre alle aggravanti e delle attenuanti da poter irrogare nei confronti dell'atteggiamento tenuto. Mentre il comma 4 fa riferimento alle sanzioni che gli organi di giustizia possono irrogare in aggiunta per le violazioni disciplinari commesse.

Nel caso di specie un giovane calciatore era stato sanzionato con 10 giornate per aver al 18° del primo tempo, rivolto ad un avversario un epiteto ingiurioso di discriminazione razziale. Il ricorrente aveva in primis richiesto l'annullamento del provvedimento, successivamente ed in via subordinata la sospensione con effetto immediato dell'esecuzione della squalifica, per consentire un percorso alternativo mediante l'attività di volontariato. La difesa ha fatto emergere nella questione in analisi che la finalità degli organi di giustizia è quello di rieducare al rispetto dei valori sportivi al fine di consentire il reinserimento all'interno dell'ordinamento sportivo.

La Corte ha sancito la riduzione della squalifica, da 10 a 5 giornate previa relazione circa l'avvenuto compimento della "riabilitazione" e gli esiti della stessa.

## **-COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE**

### **AMICHEVOLI - REGOLAMENTO LND**

L'organizzazione di incontri tra società diverse è disciplinato dall'art. 33 c. 3 del Regolamento della LND, infatti questo avviene perché deve avvenire sotto il controllo dei Comitati e delle Divisioni, in un caso in questione la Società non ha chiesto l'autorizzazione per la stessa. La stessa è stata sanzionata per non aver richiesto la dovuta autorizzazione in due occasioni, due amichevoli contro la Corneto Tarquinia ed il Grosseto Beretti. La società si è difesa in quanto si tratterebbe di due partite riguardanti "mero allenamento" e non amichevoli. La Corte ha affermato che anche laddove fossero semplicemente degli allenamenti ma riguardano comunque attività

che sono state effettuate con altre società. Per questi motivi va comunque richiesta l'autorizzazione.

## **-SEGRETERIA FEDERALE**

### **NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

Con il CU n. 112/52 la FIGC ha pubblicato il nuovo Codice di Giustizia Sportiva, di seguito il comunicato ufficiale: "Si pubblicano, in allegato, i testi dello Statuto e del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio deliberati dal Commissario ad Acta, Prof. Avv. Giulio Napolitano, con decreto del 30 luglio 2014 ed approvati dal Presidente del CONI con delibera n. 112/52 del 31 luglio 2014.". Il nuovo testo è consultabile all'indirizzo [www.figc.it](http://www.figc.it)

### **MODIFICA SPAZIO MAGLIE**

La FIGC ha modificato l'art. 72 delle NOIF con la possibilità per le società di utilizzare lo spazio sulle maglie da gioco in maniera differente rispetto alla scorsa stagione.

Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A possono utilizzare:

- a) nella parte anteriore delle maglie da giuoco uno spazio per la pubblicità da sponsor commerciale fino a 350 cm, inserendo all'interno di tale spazio non più di due marchi, di cui uno al massimo di 250 cm
- b) sul retro della maglia, sotto il numero, uno spazio per la pubblicità di un solo sponsor commerciale fino a 200 cm

## **-TRIBUNALI EUROPEI**

### **FIFA**

#### **DECISIONE CASO SUAREZ**

In merito alla vicenda che ha visto Suarez e Chiellini protagonisti, la Commissione Disciplinare della FIFA ha deciso il 24 Giugno 2014 di sanzionare l'attaccante uruguayo, in quanto quest'ultimo ha infranto l'art. 48 par. 1 del Codice Disciplinare che sanziona il comportamento antisportivo nei confronti di un altro giocatore.

La FIFA ha deciso in merito alla questione, la squalifica per nove partite, la sanzione consistente nella proibizione di partecipare a qualsiasi attività inerente il calcio per

quattro mesi. Infine al calciatore sarà vietato entrare all'interno di qualsiasi stadio durante la squalifica. Inoltre il calciatore stesso è stato condannato a pagare un'ammenda dell'importo di 100.000 CHF. Il TAS di Losanna ha confermato in secondo grado la decisione della FIFA.

## **CASO BARCELLONA E VIOLAZIONE TMS**

In merito alle violazioni riguardante il tesseramento e trasferimento di calciatori minorenni, il Barcellona è stato sanzionato dalla FIFA rigettando il ricorso proposto dalla stessa e dalla RFEF. La Commissione d'Appello FIFA ha respinto i ricorsi, confermando la decisione della Commissione Disciplinare che aveva condannato il club, che non potrà tesserare giocatori per due periodi di trasferimento pieni e consecutivi, a partire dalla prossima finestra di mercato e dovrà pagare una multa di 450.000 franchi svizzeri. Mentre la Federazione spagnola dovrà pagare circa 500.000 franchi svizzeri e regolarizzare il quadro normativo esistente in materia di trasferimento di minori.

## **-APPROFONDIMENTI**

### **La responsabilità sportiva**

*di Guido Del Re*

La tematica della responsabilità sportiva e del risarcimento del danno sono stati più volte oggetto di analisi da parte della dottrina e della giurisprudenza. Per poter meglio comprendere tali concetti, occorre analizzare il concetto di "rischio sportivo". Questo concetto abbraccia sia gli atleti che gli organizzatori delle manifestazioni sportive. Entrambe i soggetti, nello svolgimento delle loro attività in ambito sportivo, hanno obblighi derivanti sia dai regolamenti federali che dai canoni di prudenza ex art. 2043 c.c. Il richiamo alla norma di condotta prevista dal codice civile deve essere necessariamente analizzato contestualmente con l'atto di autonomia privata di accettazione del rischio derivante dall'esercizio della stessa nel rispetto delle regole tecniche sportive, con il quale i soggetti intraprendono una determinata attività sportiva. L'accettazione di tale rischio comporta uno spostamento della soglia di responsabilità ad esempio dell'atleta; l'art. 2050 c.c. specifica il concetto di attività pericolose ed attraverso una sua interpretazione è possibile quantificare l'eventuale responsabilità per atti illeciti commessi dagli sportivi. Nell'ambito dell'articolo di cui sopra vengono annoverate determinate attività, per le

quali anche la giurisprudenza ha ritenuto che si debba far riferimento ad una maggiore probabilità di danno in virtù dei mezzi adoperati nello svolgimento dell'attività sportiva stessa, quali ad esempio: automobilismo, ciclismo, motociclismo.. Altra classificazione relativa alle attività sportive pericolosi, riguarda gli sport di contatto o violenti per i quali è necessario effettuare un distinguo tra condotta dolosa o colposa. Si ha condotta dolosa nel momento in cui si ha un avvenimento violento non contemplato nell'attività sportiva praticata. Si parla invece di condotta colposa nel momento in cui si ha una violazione palese di una regola di gioco ponendo in essere comportamenti violenti ma che comunque sono inquadrabili in un contesto agonistico di gioco. Per quel che riguarda la singola responsabilità dell'atleta, occorre sottolineare che nel caso di illecito, lo stesso ne risponderà sia dal punto di vista sportivo in base ai singoli regolamenti, che dal punto di vista dell'ordinamento statale qualora lo stesso ordinamento riconosca una particolare rilevanza della condotta lesiva. A tal proposito la giurisprudenza individua l'illecito sportivo quando l'attività sportiva viene ritenuta solo il mezzo per commettere volontariamente un danno nei confronti di un avversario. In base a tale considerazione giurisprudenziale, emerge il concetto di "rischio consentito" che si eleva a parametro di giudizio per la determinazione della condotta lesiva. In tal senso è evidente che chi pratica ad esempio lo sport del pugilato, dove la peculiarità della violenza è la caratteristica principale, il metro di paragone nella valutazione di un potenziale illecito si basa sulla normale diligenza tenuta dallo sportivo medio che agirà nel rispetto del regolamento e dei principi di lealtà e prudenza. Pertanto in questo caso il "pugile" risponderà a titolo di colpa solo quanto terrà comportamenti non coerenti ai regolamenti ed ai principi sopra enunciati. Analizzando uno tra gli sport più comuni e popolari quali il calcio si può dire che tendenzialmente la violenza è esclusa da questa disciplina. Tale affermazione potrebbe però essere facilmente contestata visto la caratteristica di "sport di contatto". Per individuare quindi un comportamento di gioco violento, occorre analizzare la condotta nel contesto del gioco calcio e dei suoi regolamenti. Secondo la giurisprudenza sono illeciti rilevanti anche per l'ordinamento statale, quei comportamenti che sono volontariamente contrari ai regolamenti e che individuano la disciplina sportiva come un pretesto per commettere un illecito o un danno all'avversario. Ad esempio nel caso in cui un giocatore colpisca violentemente un avversario commettendo un fallo, nell'ambito di un contrasto di gioco, tale condotta sarà rilevante e pertanto sanzionata dall'ordinamento sportivo ma non sarà considerata rilevante in ambito statale in virtù del concetto del

“rischio consentito”. Sintetizzando la condotta di un calciatore potrà ritenersi lecita quando seguirà le regole di gioco definite dai regolamenti e contestualmente non superi il “rischio consentito”.

## **Le dichiarazioni lesive**

*di Francesco Casarola*

Nel mondo moderno in cui la comunicazione privata e non è affidata ad internet ed ai social network, è impossibile controllare le dichiarazioni dei propri tesserati. Semplici “post” sui propri profili social diventano vere e proprie questioni di spogliatoio. L’articolo 5 del Codice di Giustizia Sportiva, disciplina tali fattispecie ed è rubricato “Dichiarazioni lesive”. La norma prende spunto dal dettato normativo degli articoli 595 e 596 del codice penale, relativi al reato di diffamazione e sulla prova liberatoria, con alcune piccole differenze. In penale la diffamazione si realizza quando coesistono tre elementi necessari: offesa alla reputazione, comunicazione con più persone e l’assenza della persona offesa (perché se presente si parlerebbe di ingiuria art. 594 c.p.). Tale norma si pone come baluardo della reputazione intesa come sentimento e come rispetto di qualcuno che fa parte della stessa comunità. Il legislatore federale con l’art. 5 CGS ha voluto comprimere le esternazioni che pongono in dubbio l’immagine dell’ordinamento sportivo. A livello “sportivo”, le dichiarazioni lesive, si hanno tutte le volte che si esprimono pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di persone, società o organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, dell’UEFA o della FIFA. Quindi la norma troverà applicazione anche quando un tesserato rilascia una dichiarazione lesiva ad esempio contro una federazione estera. Ovviamente tale articolo va letto ed interpretato in relazione a quanto previsto dall’art. 21 della Costituzione che tutela il “diritto di critica”. Nel momento in cui la critica trasmoda in attacchi personali in maniera irrispettosa dei criteri della verità dei fatti si “trasforma” in diffamazione o ingiuria. Successivamente alla dichiarazione lesiva, ad esempio un’intervista, il tesserato per evitare il deferimento ha sempre la possibilità di far pubblicare una “rettifica”. Per rettifica si intende, la pubblicazione a cura dell’autore della diffamazione lesiva, di una dichiarazione riparatoria, con la quale evidenzia che il fatto in oggetto è stato precedentemente narrato in modo falso ed incompleto. Nella giurisprudenza la rettifica è stata elevata a diritto in nome della garanzia del contraddittorio. Non esistono, nel CGS, la predeterminazione delle sanzioni applicabili, salvo quanto previsto al c. 5 e 6 dell’art. 5. Tali disposizioni

ribadiscono la necessità di tutelare con maggior vigore le Istituzioni Federali come organismi, punendo la condotta lesiva del loro prestigio, della loro credibilità e della loro reputazione. Particolare attenzione viene data a quelle dichiarazioni che, per la loro gravità, siano oggettivamente lesive ad innescare situazioni di pericolo per l'ordine pubblico. In capo all'immaginabile deferito, c'è sempre la possibilità di provare che quanto affermato sia storicamente accaduto, e quanto da lui dichiarato, rientri nella correttezza sportiva; la cosiddetta "prova liberatoria". Per completezza, si rileva che le cosiddette dichiarazioni "a caldo" o le dichiarazioni effettuate di risposta a provocazioni non assumono assolutamente la veste di attenuanti.

## **-NOVITA' E COMUNICAZIONI FEDERALI**

### **CARLO TAVECCHIO NUOVO PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE GIOCO CALCIO**

La FIGC ha eletto nuovo presidente federale il Rag. Carlo Tavecchio, già a capo della Lega Nazionale Dilettante. Il massimo esponente del calcio italiano succede a Giancarlo Abete e batte nel testa a testa elettorale Demetrio Albertini.

### **ABOLITA LA NORMA SULLA DISCRIMINAZIONE TERRITORIALE**

La prima mossa della FIGC targata Tavecchio è stata la modifica della norma sulla discriminazione territoriale. Infatti la nuova definizione è stata modificata rendendo meno dura la stessache aveva portato ad una serie di squalifiche e chiusure delle curve. In buona sostanza la nuova versione ha cancellato la discriminazione per motivi territoriali, che aveva dato anche dei problemi dal punto di vista della individuazione della nozione giuridica.